



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO LARI
VIA SANDRO PERTINI 1
56035 LARI (PI)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

delle Scuole Secondarie 1° grado dell'IC di Lari

(da adottare ai sensi del D.P.R. 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249/1998, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria")

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento disciplina la vita della comunità scolastica, stabilisce i diritti e i doveri degli studenti, e ne regola la disciplina.

Art.1

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.2

DIRITTI E DOVERI

Lo studente ha diritto:

- ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di istruzione;
- alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa;
- alla libertà di apprendimento intesa come diritto alla buona qualità e all'efficienza del servizio e all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale, della cittadinanza e della professione;
- ad una informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e formativi, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti;
- a ricevere, anche attraverso la disponibilità di appositi servizi, un aiuto personalizzato ad orientarsi sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali;
- a ricevere una valutazione corretta e trasparente, nei criteri, nelle forme, nei tempi e nei modi della sua espressione;
- alla tutela della riservatezza;
- alla libera associazione e all'utilizzo degli spazi disponibili;
- a riunirsi anche in assemblea generale degli studenti, nei limiti e con le modalità indicati dal regolamento dell'istituto, per discutere temi di interesse comune ed in particolare per esprimere la propria opinione sul regolamento, sull'organizzazione del servizio scolastico e sulla gestione della scuola.

Lo studente ha il dovere di:

- rispettare e valorizzare la propria personalità e quella degli altri;
- collaborare fattivamente con tutte le componenti della comunità scolastica;

- riconoscere e rispettare l'azione degli insegnanti, del DS e dei suoi collaboratori intesa come esercizio di attività e di doveri professionali,
- concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi, mediante la frequenza regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche e con l'impegno nello studio;
- sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo;
- partecipare alla vita della scuola con spirito democratico;
- impegnarsi perché sia tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza;
- rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza civile e sociale;
- rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune, e adeguarsi alle prescrizioni dettate dal Regolamento interno.

Art.3 LA DISCIPLINA

Gli interventi disciplinari sono improntati al rispetto della personalità dello studente e sono finalizzati al recupero di comportamenti scorretti e al miglioramento della partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Il Regolamento d'Istituto definisce le procedure per la tutela dei diritti dello studente.

Le sanzioni non devono comportare mortificazioni che compromettano l'impegno dello studente.

Art.4 MANCANZE DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.

La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Il mancato rispetto del regolamento d'istituto comporta l'erogazione delle sanzioni disciplinari. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire nella valutazione del profitto.

Dato che il compito della scuola è quello di educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà assunto dagli Organi competenti sempre e solo in vista di un'adeguata strategia di recupero.

Art.5 CATEGORIE DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente Regolamento sono le seguenti:

- mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;
- mancanza di rispetto verso il personale, anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, verso i compagni e le istituzioni;
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e sociale della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica;
- violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza;
- uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali, arredi e attrezzature;
- turbamento del regolare andamento della scuola;
- frequenza irregolare e mancata giustificazione delle assenze;
- assentarsi dalle lezioni o presentarsi con ingiustificati, frequenti e abituali ritardi;
- frequenti uscite anticipate motivate in modo generico e poco veritiere;

- assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
- spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
- non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico richiesto ;
- alterazioni di documenti e/o firme;
- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
- usare il cellulare;
- non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto;
- comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o i compagni;
- usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico;
- compiere furti e atti di vandalismo;
- fumare nei locali della scuola in cui è assolutamente vietato, e nelle sue pertinenze;
- non utilizzare un vestiario idoneo all'ambiente scolastico.

Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è redatto secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal Regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.

Art.6 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es, violenza sessuale). Nel qual caso si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs.196/2003 e del DM 306/2007.

Pertanto, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, le sanzioni disciplinari vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Al fine, comunque, di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art.7 CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Fermo restando che le sanzioni disciplinari

- sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni;
- si ispirano al principio della responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, a quello della riparazione del danno;
- tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio;
- vanno comminate dopo avere effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni;
- sono personali e/o collettive e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto degli/dello studente/i con l'istituzione scolastica, pertanto si esclude il ricorso a note collettive,

relativamente alla gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, occorre ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Secondo un crescendo di gravità, le sanzioni disciplinari possono essere classificate come segue:

A) Sanzioni che non comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica;

Le sottoindicate sanzioni (**PROVVEDIMENTI PRIMARI**) sono adottate in seno al Consiglio di Classe, sempre e solo in vista di un'adeguata strategia di recupero. Esse sono:

- **Richiamo verbale;**
Da parte dei docenti o del Dirigente scolastico.
- **Richiesta formale di scuse;**
Da parte dei docenti o del Dirigente scolastico.
- **Richiamo scritto (sul diario e/o sul registro di classe);**
Da parte dei docenti o del Dirigente scolastico.
- **Convocazione dei genitori** (per via telefonica o per iscritto, da annotare anche sul registro di classe);
Da parte del singolo docente o del Coordinatore del Consiglio di Classe o del Dirigente scolastico.

Le sanzioni possono essere comminate soltanto dopo che l'alunno abbia esposto le proprie ragioni. In relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione, si stabilisce quale sanzione praticare.

E' previsto, inoltre, che l'Organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare **PROVVEDIMENTI SECONDARI**, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto, che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o in altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

Tali, ad esempio:

- **Nota sul diario personale o sul libretto dello studente**, da far firmare ai genitori;
Da parte dei docenti o del Dirigente scolastico.
- **Deferimento dello studente al Preside;**
Da parte dei docenti.
- **Riflessione sull'accaduto;**
Da parte dei docenti.
- **Produzione di elaborati** (da svolgere a scuola e/o a casa) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificativi nella scuola;
Da parte dei docenti.
- **Attività socialmente utili nell'ambito della comunità scolastica:**
 - ~ pulizia dei locali della scuola,
 - ~ riordino di cataloghi o archivi presenti nella scuola;
 - ~ predisposizione di materiali didattici (es. fotocopie) per gli alunni;
 - ~ collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli alunni diversamente abili.
 - ~ aiuto all'alunno diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola.Da parte del singolo docente, dell'intero Consiglio di Classe o del Dirigente scolastico.
- **Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.**
Da parte del singolo docente, dell'intero Consiglio di Classe o del Dirigente scolastico.

Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto quadrimestrale e finale di condotta; esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul comportamento dello studente interessato.

E' importante che venga sempre data comunicazione alla famiglia di eventuali provvedimenti presi nei confronti del ragazzo.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Classe e sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri sanciti dallo *Statuto degli studenti e delle studentesse*, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 249/98 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 235/2007.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto e sono comminate soltanto nel caso in cui ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Con riferimento alle suddette sanzioni, occorrerà evitare che la loro applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione, allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto e sono comminate soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) situazioni per le quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle suddette sanzioni, occorrerà evitare che la loro applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione, allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente,

il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi;

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto e sono comminate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (L. 241/1990, art.3).

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art.8

ORGANI COMPETENTI A IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono irrogati da Organi scolastici diversi, secondo il seguente elenco:

- dal singolo docente;
- dal Consiglio di Classe composto dalla sola componente docenti;
- dal Dirigente Scolastico.

Art.9

LE PROCEDURE

I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito ad una procedura avente lo scopo, sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.

L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno studente.

Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente, ed eventualmente annotata sul registro di classe, unitamente alla giustificazione dell'alunno.

Negli altri casi il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori.

Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente. Successivamente, il Consiglio di Classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i suoi collaboratori, può assumere i provvedimenti che ritenga più opportuni.

Art.10

ORGANO DI GARANZIA

Nell'Istituto è insediato l'Organo di Garanzia composto da:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede e designa il segretario (nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il D.S, se ne prevede la sostituzione con il docente Vicario);
- n.3 docenti (membri effettivi) designati dal Collegio dei Docenti: Ballantini, Volponi, Notaro;
- n.2 docenti (membri supplenti) designati dal Collegio dei Docenti: Bacci, ;
- n.1 rappresentante dei Genitori eletti in seno al Consiglio di Istituto:.

Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni e delibera nel rispetto del presente Regolamento di disciplina. L'Organo di Garanzia si riunisce tutte le volte se ne ravvisi la necessità.

Art.11 COMPITI DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. Invitare gli studenti al rispetto delle regole e aiutarli a cambiare comportamento;
2. Esaminare periodicamente le situazioni di disagio;
3. Esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e decidere in merito;
4. Dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento di disciplina;
5. Formulare proposte al Consiglio di Istituto per un'eventuale modifica del Regolamento interno di disciplina.

I Coordinatori di classe segnaleranno al Preside i casi nei quali si renda necessario l'intervento dell'Organo di Garanzia.

Art.12 RICORSI

Contro la sanzione disciplinare a carico del proprio figlio, il genitore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, può ricorrere all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale ricorso, in forma scritta, va inoltrato dai genitori al Dirigente Scolastico.

Nel caso di allontanamento dalla scuola, il ricorso va presentato entro 30 giorni agli organi competenti. Qualora entro tale termine l'Organo di garanzia non comunichi il parere, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento ha validità triennale ed è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del .09.2014.